



# Scuola Superiore della Magistratura

## Il Comitato Direttivo

visti gli artt. 1, terzo comma, 2, terzo comma, 3, secondo comma, e 5, secondo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti l'autonomia gestionale e didattica e la potestà regolamentare della Scuola superiore della magistratura;

visti gli artt. 5, secondo comma, 12, primo comma lett. d), e 24, primo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei docenti presso la Scuola superiore della magistratura;

visto l'art. 20, terzo comma, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, il quale prevede che nella sessione di formazione dei magistrati ordinari in tirocinio effettuata presso le sedi della Scuola, i tirocinanti siano assistiti da «*tutori che assicurano anche l'assistenza didattica*», scelti tra i docenti dei corsi;

visto l'art. 16 dello Statuto adottato in data 6 febbraio 2012, il quale prevede: «*Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal comitato direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai responsabili di settore*»;

visto l'art. 17 dello Statuto adottato in data 6 febbraio 2012, il quale prevede che «*Il Comitato direttivo può adottare, [...] uno o più regolamenti al fine di disciplinare [...] l'attività didattica*»;

approva il seguente

### REGOLAMENTO PER FORMAZIONE DELL'ALBO DEI DOCENTI E L'INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI ( data dell'ultima modifica 24 settembre 2013)

#### SEZIONE PRIMA

#### Albo dei docenti

#### Art. 1 – Albo dei docenti.

1. E' istituito presso la Scuola superiore della magistratura l'albo dei docenti, gestito con sistemi informatici nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il trattamento dei dati personali.

2. Possono essere iscritti nell'albo magistrati in servizio o a riposo, ivi compresi i presidenti della Corte di Cassazione e delle Corti di appello e i Procuratori Generali presso le stesse; docenti universitari anche a riposo e avvocati di comprovata qualificazione, nonché altri esperti qualificati.

3. Il comitato direttivo approva, con propria deliberazione, le modalità tecniche di tenuta dell'albo dei docenti.

#### Art. 2 – Iscrizione nell'albo dei docenti.

1. Il comitato direttivo approva, con apposita deliberazione, le modalità tecniche di acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità all'iscrizione nell'albo dei docenti anche tramite sistemi telematici nonché le modalità di cancellazione a richiesta dell'interessato.

2. L'albo dei docenti è formato sulla base delle disponibilità fatte pervenire alla Scuola secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Il Comitato direttivo esamina le dichiarazioni di disponibilità pervenute al fine di accertare il possesso dei requisiti e dispone l'iscrizione. L'aggiornamento delle iscrizioni avviene con le modalità di cui all'art. 5.

4. Il comitato direttivo si riserva di iscrivere d'ufficio singoli docenti di comprovata capacità didattica ed elevata specializzazione ovvero dotati di specifica professionalità in settori anche non giuridici occorrente per l'attuazione dei programmi didattici.

#### Art. 3 – Dichiarazione di disponibilità e contenuto dell'albo dei docenti.

1. L'albo dei docenti è suddiviso per aree disciplinari secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

2. Al momento della dichiarazione di disponibilità ciascun interessato indica una o più aree disciplinari e ha facoltà di specificare uno o più settori scientifici e/o professionali.

3. Al momento della dichiarazione di disponibilità ciascun interessato specifica se è disponibile ad assumere le funzioni di esperto formatore di cui alla Sezione seconda ovvero quelle di tutore di cui alla Sezione terza del presente regolamento.

4. In corrispondenza al nominativo di ogni docente iscritto nell'albo ai sensi dell'art. 2 devono essere inseriti il titolo professionale e i recapiti personali.

5. La Scuola cura l'aggiornamento dei dati di cui al comma precedente, annotando altresì i corsi e le altre attività in cui il docente sia stato impegnato, suddivisi anno per anno e con la precisazione se svolti in sede centrale o decentrata. Annota altresì i risultati delle valutazioni di cui all'articolo successivo.

#### Art. 4 – Valutazione dei docenti.

1. Il Comitato direttivo approva una scheda da sottoporre con modalità telematiche ad ogni singolo partecipante ai corsi organizzati in sede centrale per la valutazione della capacità didattica e dell'apporto formativo di ogni singolo docente.
2. La compilazione della scheda di valutazione è condizione necessaria per il rilascio dell'attestazione di frequenza del corso.
3. La scheda di valutazione può essere consultata e utilizzata solamente ai fini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento.
4. Il Comitato direttivo può comunicare ai singoli docenti i dati complessivi delle rispettive valutazioni.

#### Art. 5 – Aggiornamento dell'albo dei docenti.

1. L'albo è aggiornato dal Comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione di ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.

#### Art. 6 – Scelta dei docenti.

1. I docenti chiamati a svolgere attività di insegnamento sono scelti dal Comitato direttivo anche su proposta dei responsabili del settore competente fra i nomi iscritti nell'albo e tenendo conto delle valutazioni eventualmente riportate in precedenza.
2. Salvi i casi di specifiche esigenze formative e/o metodologiche, ciascun docente non può essere chiamato a svolgere attività di insegnamento per più di quattro incarichi per ciascun anno. A tal fine non si tiene conto dei corsi tenuti in sede decentrata. Qualora il Comitato direttivo deliberi la deroga al predetto criterio di turnazione, tale deliberazione è annotata nell'albo in corrispondenza al nominativo del docente.

#### Art. 7 – Accesso all'albo dei docenti.

1. L'elenco dei nominativi iscritti nell'albo dei docenti è pubblico. Ogni altro dato risultante dall'albo è invece riservato ai soli componenti del Comitato direttivo.

### SEZIONE SECONDA

#### Esperti formatori

#### Art. 8 – Esperti formatori.

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, i responsabili di settore possono avvalersi della collaborazione di esperti formatori nominati dal Comitato direttivo. Gli esperti formatori sono scelti fra gli iscritti nell'albo dei docenti garantendo un ampio pluralismo culturale e scientifico.

2. Gli esperti formatori sono nominati in funzione del raggiungimento di un determinato obiettivo didattico. Costituiscono obiettivo didattico:

- la programmazione di uno o più corsi nell'ambito di un anno didattico;
- la programmazione dell'attività di tirocinio dei magistrati vincitori di concorso;
- la gestione di programmi di cooperazione con altri enti o istituzioni di formazione anche di rilievo internazionale;
- la realizzazione di pubblicazioni o approfondimenti di carattere scientifico o metodologico;
- ogni altro specifico evento o attività formativo per il quale il Comitato direttivo ritenga opportuno procedere alla individuazione di uno o più esperti formatori.

3. È possibile assegnare più obiettivi didattici al medesimo esperto o nominare più esperti per il medesimo obiettivo. L'incarico può essere rinnovato, ma indipendentemente dal numero di incarichi assegnati non si può essere esperti formatori continuativamente per più di tre anni.

4. Al termine dell'incarico l'esperto formatore trasmette al Comitato direttivo una sintetica relazione sull'obiettivo didattico.

#### Art. 9 – Funzioni degli esperti formatori.

1. Gli esperti formatori collaborano con i responsabili di settore nella determinazione del contenuto e delle metodologie dell'offerta didattica generale e dei singoli incontri di formazione rientranti nell'obiettivo didattico, nella individuazione dei docenti da proporre al Comitato direttivo, nella raccolta del materiale didattico, nel coordinamento dei corsi e in ogni altro compito loro demandato dai responsabili del settore competente.

### SEZIONE TERZA

#### I tutori dei magistrati in tirocinio ordinario

#### Art. 10 – Tutori.

1. Il Comitato direttivo individua, tra i docenti iscritti all'albo che abbiano indicato la loro specifica disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, coloro cui affidare il ruolo di tutori dei magistrati in tirocinio durante le sessioni svolte presso la Scuola.

2. I tutori sono designati, con riguardo ai vari settori di formazione, in misura tale da garantire un rapporto tendenziale di uno ogni venti magistrati in tirocinio.
3. L'incarico di tutore non è contemporaneamente cumulabile con quello di esperto formatore.
4. L'incarico di tutore è reiterabile fino ad un limite massimo di sei incarichi complessivi.

#### Art. 11 – Compiti dei tutori.

1. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata; curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche ed altre soluzioni metodologiche individuate dal Comitato direttivo; collaborano con i responsabili di settore e gli esperti formatori nella sessione presso la Scuola.

### SEZIONE QUARTA

#### Disposizioni comuni

#### Art. 12 – Rimborso spese e trattamento economico.

1. I docenti, gli esperti formatori e i tutori dei magistrati in tirocinio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
2. Il Comitato direttivo delibera in via generale sulla misura e sulle modalità dell'eventuale compenso da riconoscere ai collaboratori della Scuola.

#### Art. 13 – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura.

1. Il Comitato direttivo comunica al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione dei collaboratori della Scuola appartenenti all'ordine giudiziario anche ai fini delle eventuali autorizzazioni previste dai relativi regolamenti.

### SEZIONE QUINTA

#### Disposizioni transitorie

#### Art. 14 – Individuazione degli esperti formatori.

1. Per l'individuazione degli esperti formatori non è richiesto il requisito dell'iscrizione nell'albo dei docenti per il primo periodo di attività della Scuola e fino all'attivazione informatica dell'albo medesimo.